



COMUNE DI LEINI

Città Metropolitana di Torino

Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni e degli enti del Terzo Settore

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del)

Indice

Art. 1 Finalità e principi generali.....	3
Art. 2 Oggetto dell'Albo.....	3
Art. 3 Requisiti per l'iscrizione all'Albo.....	3
Art. 4 Istanza di iscrizione all'Albo	4
Art. 5 Iscrizione all'Albo.....	5
Art. 6 Tenuta e aggiornamento dell'Albo.....	5
Art. 7 Cancellazione dall'Albo	5
Art. 8 Diritti delle Associazioni e degli enti del Terzo Settore iscritti all'Albo	6
Art. 9 Obblighi delle Associazioni iscritte all'Albo.....	6
Art. 10 Esclusioni dall'Albo.....	6
Art. 11 Pubblicità dell'Albo.....	7
Art. 12 Entrata in vigore.....	7

Art. 1 Finalità e principi generali

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta presso il Comune di Leini dell'Albo Comunale delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore, ai sensi e per i fini di cui al Titolo VII, art. 47 del vigente Statuto Comunale, e ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2) Il Comune di Leini riconosce e valorizza la rilevante funzione svolta dalle Associazioni e dagli Enti del Terzo Settore, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile, agevolandone il loro sviluppo e favorendone l'apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, sportivo e ricreativo volto a migliorare la qualità della vita.
- 3) L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presupposto imprescindibile per le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore per concludere accordi di collaborazione temporanei o continuativi e stipulare convenzioni.
- 4) Gli Enti del Terzo Settore, come individuati dall'art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., hanno facoltà di iscriversi all'Albo Comunale delle Associazioni esclusivamente se iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, al fine di stabilire accordi e stipulare convenzioni per le attività diverse da quelle indicate nell'art. 57 del D. Lgs. 3 luglio 2017.

Art. 2 Oggetto dell'Albo

1. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione nell'Albo Comunale delle Associazioni, queste ultime anche prive di personalità giuridica, e degli Enti del Terzo Settore, purché senza scopo di lucro, che abbiano sede legale e operativa nel territorio del Comune di Leini.
2. L'Albo Comunale delle Associazioni è composto da Associazioni che perseguano le seguenti finalità:
 - a) Civile (impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, tutela e valorizzazione dell'ambiente);
 - b) Culturale (educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico-artistico e delle tradizioni locali, animazione ricreativa e turistica);
 - c) Sociale (attività socio-assistenziale e sanità);
 - d) Sportiva (attività, promozione ed animazione sportiva);
 - e) Combattentistica e d'Arma.

Art. 3 Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo:
 - a) gli Enti del Terzo Settore che siano iscritti al Registro Unico Nazionale del terzo settore di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore, e che abbiano la sede da almeno un anno sul territorio comunale;

- b) le associazioni non riconosciute come Enti del Terzo Settore, aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista civile, sociale, culturale, sportivo, ambientale, senza scopo di lucro, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e che abbiano la sede da almeno un anno sul territorio comunale;
 - c) le associazioni a carattere nazionale o regionale che svolgono, con una sezione locale, attività in Leini da almeno un anno.
- 2 Tutte le associazioni e gli enti devono essere caratterizzati dai seguenti requisiti:
- a) costituzione da almeno 12 mesi dalla presentazione dell'istanza di iscrizione;
 - b) svolgimento dell'attività associativa nell'ambito territoriale del comune di Leini da almeno un anno dalla presentazione della istanza di iscrizione;
 - c) assenza di fini di lucro;
 - d) esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale;
 - e) elettività delle cariche sociali;
 - f) numero di soci non inferiore alle 15 unità ai sensi dell'art. 47 comma 2 lett. a) dello Statuto del Comune di Leini;
 - g) comprovate finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 4 Istanza di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo, redatta su carta semplice, e firmata dal legale rappresentante, deve essere presentata al Comune di Leini e contenere:
 - a) l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione o dell'Ente del terzo settore;
 - b) l'attestazione della sussistenza dei requisiti;
 - c) l'indicazione delle finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero dei soci, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, il bilancio o, in alternativa, il rendiconto annuale;
 - d) la documentazione delle attività svolte ed eventuali contributi ricevuti da Enti Pubblici nell'ultimo anno;
 - e) copia del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Legge 117/2017) e/o copia dell'Albo Regionale/Provinciale oppure di affiliazione ad altri organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altri organismi similari riconosciuti. Le associazioni di volontariato e le cooperative sociali già iscritte negli appositi albi regionali o provinciali devono produrre la copia del decreto di iscrizione o autocertificazione recante gli elementi identificativi dell'iscrizione (numero e data di iscrizione);
2. Le associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione riconosciuti dal CONI, devono produrre la copia dell'atto di affiliazione o autocertificazione recante gli elementi identificativi dell'iscrizione (numero, data di iscrizione, federazione e disciplina sportiva).

Art. 5 Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo Comunale è disposta con determinazione del Responsabile del Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previo accertamento dei requisiti richiesti.
2. Il termine di 30 giorni si intende sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione deve comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.
3. Il provvedimento finale di iscrizione o di esclusione dall'Albo, verrà comunicato formalmente all'associazione/ente richiedente.
4. In fase di prima istituzione dell'Albo, il termine di cui al comma 1 è elevato a 60 giorni. Resta fermo il termine di 30g per la presentazione delle integrazioni.

Art. 6 Tenuta e aggiornamento dell'Albo

1. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo competono al Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero.
2. Le associazioni e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare al Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero qualsivoglia variazione dei dati dichiarati nell'istanza d'iscrizione entro e non oltre 30 giorni dalla decorrenza della variazione e ad inoltrare annualmente il bilancio o, in alternativa, il rendiconto, entro il medesimo termine dall'approvazione.
3. Il Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero provvede alla verifica della permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'iscrizione.

Art. 7 Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su istanza formale del Rappresentante Legale dell'Associazione o dell'Ente del Terzo Settore.
2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, dal Responsabile del Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
 - c) qualora l'attività svolta non corrisponda ai fini dichiarati o agli scopi statutari;
 - d) qualora l'associazione o ente abbia svolto iniziative o attività di qualunque genere con contenuti in contrasto ai valori della Costituzione, delle leggi vigenti e della morale pubblica.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione o Ente interessato.

4. L'Associazione o Ente cancellato non può richiedere nuovamente l'iscrizione se non è decorso almeno un anno dall'atto di cancellazione, alla luce della verifica del ripristino dei requisiti richiesti.

Art. 8 Diritti delle Associazioni e degli enti del Terzo Settore iscritti all'Albo

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti tutti i diritti previsti dal Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici e del patrocinio ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990.
2. Le Associazioni iscritte all'Albo possono altresì essere consultate in merito alla programmazione di eventi locali nei settori di competenza.
3. Alle Associazioni e agli enti del Terzo Settore iscritti all'Albo sono riconosciuti i seguenti diritti:
 - a) erogazione di contributi di natura economica ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e nelle forme previste dallo Statuto comunale e delle norme regolamentari vigenti in materia;
 - b) concessione di locali o terreni comunali in uso temporaneo con le modalità e nelle forme previste dallo Statuto comunale;
 - c) pubblicizzazione delle iniziative e delle attività patrocinate;
 - d) riduzione delle tariffe, imposte e tasse gravanti sulle attività e iniziative organizzate, demandando le medesime a quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali e dai singoli regolamenti in materia.

Art. 9 Obblighi delle Associazioni iscritte all'Albo

1. Le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore sono tenute a fornire adeguate informazioni circa l'attività associativa e garantire l'accesso alle informazioni in loro possesso nei limiti e nel rispetto della vigente normativa a tutela della privacy.
2. Le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore assicurano la propria disponibilità a collaborare con l'Amministrazione comunale e con le altre realtà associative ed istituzioni locali per gli eventi e le occasioni di rilievo per la comunità compatibilmente con le rispettive aree di competenza.

Art. 10 Esclusioni dall'Albo

1. Non possono essere iscritte all'Albo le seguenti realtà associative:
 - a) i partiti politici ovvero i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche o amministrative, nonché i gruppi che, in ragione della loro denominazione, consentano l'immediato riconoscimento in una delle indicazioni del presente periodo;
 - b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;

- c) le associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
- d) i gruppi religiosi e parrocchiali o comunque le associazioni che hanno lo scopo esclusivo della promozione e della pratica di una specifica religione;
- e) le associazioni o enti, comunque strutturati o denominati, che abbiano tra i propri fini o ambiti di attività elementi offensivi dei valori della Costituzione, delle leggi vigenti, della morale pubblica.

Art. 11 Pubblicità dell'Albo

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni e degli enti dell'avvenuta istituzione dell'Albo, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso l'inserimento sul sito internet del Comune di Leini.
2. L'Albo può essere consultato da chiunque, secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di adozione.